

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI BANCHINE E SPAZI PORTUALI PUBBLICI
DEL PORTO DI SAVONA - VADO LIGURE E DELLA RADA DI VADO LIGURE
approvato con decreto n. 2 del 18 gennaio 2016

Articolo 1
Definizioni

Ai fini e agli effetti del presente regolamento si intende per:

- "Autorità": Autorità Portuale di Savona;
- "Autorità Marittima": Capitaneria di Porto di Savona;
- "banchine pubbliche": aree operative di banchine ubicate all'interno dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure non assentite in concessione;
- "spazi pubblici": le porzioni demaniali marittime, coperte o scoperte, ivi compresi i piazzali retrobanchina, situate all'interno dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure non assentite in concessione;
- "impresa": impresa autorizzata a svolgere operazioni portuali presso i bacini portuali di Savona e Vado Ligure;
- "periodo di franchigia": ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione: decorre da due ore prima dell'arrivo della nave e termina due ore dopo la partenza della medesima, fatte salve situazioni particolari ed eccezionali che potranno essere valutate e previamente autorizzate;
- "luogo di rifugio": luogo destinato a raccogliere navi che presentano pericoli per la vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino.

Articolo 2

Banchine ed aree (comprese le pubbliche) del porto di Savona – Vado Ligure

A. Banchine

Le banchine pubbliche possono essere destinate alle operazioni portuali o ad altra finalità riflettente direttamente il funzionamento del porto; quelle in concessione devono essere obbligatoriamente utilizzate per gli scopi previsti dal titolo concessorio.

I fronti di accosto del Porto di Savona - Vado Ligure, pubblici e in concessione, hanno le seguenti destinazioni d'uso e numerazioni:

Bacino portuale di Savona:

- **Banchina zona 1**, pubblica, adibita ad attività di servizio correlate al porto commerciale;
- **Banchina zona 2/3**, in concessione ai cantieri nautici W-Service s.p.a. ed Azimut-Benetti s.p.a.;
- **Banchina 3/angolo 4** destinata all'ormeggio di imbarcazioni per servizio di Stato;
- **Banchina 4/angolo 3**, pubblica, adibita ad attività correlate al porto commerciale;
- **Banchina 4/angolo 5**, pubblica, adibita ad attività correlate al porto commerciale;
- **Banchina zona 5** in uso flotta pescherecci;
- **Banchina 6 int/est.**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 55,3, ad uso attività correlate al porto commerciale;
- **Banchina zona 7 "Don Genta"**, per un fronte di accosto di metri lineari 315, in concessione alla Costa Crociere S.p.A;
- **Banchina zona 8, 9 e 10 "Calata delle Vele"**, per un fronte di accosto di metri lineari 431, in concessione alla Costa Crociere S.p.A;
- **Banchina zona 11**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 40 circa, esclusa l'area di manovra del ponte, prioritariamente transito e sosta diporto per condimeteo avverse;



- **Banchina zona 12/13**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 235, con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 17, con presenza di punti di carico/scarico e tubazioni per leganti idraulici/prodotti di base, adibita ad operazioni portuali;
- **Banchina zona 14/15**, per un fronte di accosto di metri lineari 291, con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 20, in concessione a Savona Terminals s.p.a., già Must s.p.A.;
- **Banchina zona 16**, per un fronte di accosto di metri lineari 128, con presenza di bitte numerate dal numero 1 all'8, in concessione a Colacem s.p.a.;
- **Banchine zone 26 e 27**, per un fronte di accosto di metri lineari 393, con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 18, in concessione Monfer s.p.a.;
- **Testata banchina 28**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 131, adibita ad operazioni portuali;
- **Banchina zona 29**, per un fronte di accosto di metri lineari 274, con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 12, in concessione a Terminal Alti Fondali Savona S.r.l.;
- **Banchina zona 30**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 175, con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 7, adibita ad operazioni portuali;
- **Banchina zona 31**, per un fronte di accosto di metri lineari 162, con presenza di bitte numerate dal numero 1 all'8, in concessione a Savona Terminals s.p.a.;
- **Banchina zona 32 nord** per un fronte di accosto di metri lineari 158, comprensivi dei 27 ml di scassa, con presenza di bitte numerate dal numero 1 all'8, in concessione a Savona Terminals s.p.a.;
- **Banchina zona 32 sud**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 102, con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 5, adibita ad operazioni portuali;
- **Rampa radice zona 33**, adibita ad operazioni portuali in concessione a Savona Terminal Auto S.r.l.;
- **Banchina zona 33**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 242 (sino alla "curva"), con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 13, con presenza di punti di carico/scarico e tubazioni per oli e FAME 0, adibita ad operazioni portuali;
- **Banchina zona 34**, pubblica, per un fronte di accosto di metri lineari 150 (a partire dalla "curva"), con presenza di bitte numerate dal numero 1 al 8, con presenza di punti di carico/scarico e tubazioni per oli e FAME 0, adibita ad operazioni portuali;
- **Molo Soprflutti oltre la zona 34**, pubblico, non adibito ad attività commerciali, comprensiva del pennello (metri lineari 15 per 15) adiacente faro rosso.

Bacino storico "Vecchia darsena":

- **Banchina/pontili zona 18, parte 20, 21 e 23**, in concessione alla Società Generale dei Servizi/Piloti del Porto di Savona, Ziggurmare;
- **Banchina zona 20**, pubblica, con destinazione primaria all'uso flotta pescherecci e residuale alle imbarcazioni ad uso diporto;
- **Calata Marinetta**, pubblica, con presenza di impianti fissi, con priorità alle unità che effettuano bunkeraggio e accosto diporto/commerciale minore;

Rada di Vado Ligure (energetici/olii/rinfuse):

- **Piattaforma offshore**, in concessione a TotalErg s.p.a.;
- **Campo boe**, in concessione a S.A.R.P.O.M. s.r.l.;
- **Pontile ENI**, in concessione a ENI/Petrolog;
- **Sporgente ESSO presso pontile ENI**, in concessione a Esso Italiana s.r.l.;
- **Passerella**, in concessione a Esso Italiana s.r.l., avente uno sviluppo a mare di ml 117, destinato agli impianti di presa acqua antincendio pompa spuria;

Bacino portuale di Vado Ligure:

- **Darsenetta servizi**, in concessione ai servizi tecnico-nautici del porto;
- **Scassa Nord**, pubblica, lunghezza ml. 60, adibita a operazioni portuali, servizi tecnico-nautici ed attività correlate al porto commerciale;
- **Bricchetto nord 1 (ex p.2)** in concessione Forship s.p.a., lunghezza ml.200;

- **Bricchetto nord 2** (ex p.1), in concessione Forship s.p.a., lunghezza ml.200;
- **Calata Nord** in concessione Forship s.p.a., lunghezza ml. 186;
- **Rampa Nord** in concessione Forship s.p.a., lunghezza ml. 33;
- **Banchina R. Orsero** in concessione Reefer Terminal s.p.a., lunghezza ml. 240;
- **Banchina Principale** (ex PVSOR, PVSOC e PVSOT) in concessione Reefer Terminal s.p.a., lunghezza ml. 465;
- **Banchina Sud** in concessione Reefer Terminal s.p.a., lunghezza ml. 67, comprensiva di scassa in radice alla banchina principale;
- **Rampa Sud** in concessione Reefer Terminal s.p.a., lunghezza ml. 33;
- **Banchina Est** (radice) in concessione Reefer Terminal s.p.a., lunghezza ml. 180;
- **Molo sopraflutto**, non destinato ad attività portuali, lunghezza ml. 640, attualmente in uso a Grandi Lavori Fincosit s.p.a. per la realizzazione della nuova piastra multifunzionale.

B. Spazi pubblici

Sono destinati ad operazioni portuali, movimentazione e/o deposito temporaneo delle merci in imbarco/sbarco nonché, in via residuale, a deposito temporaneo per attrezzature di servizio alle attività portuali o comunque ad altra finalità riflettente direttamente il funzionamento del porto, le seguenti porzioni demaniali pubbliche, meglio identificate nelle planimetrie all'uopo pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente:

Bacino di Savona:

- zona 12/13 (codici 12A, 12B, 13A, superficie complessiva di mq. 4.446 circa);
- zona 28 (codice 28A, superficie di mq. 435 circa);
- zona 30 porzione (codice 30A, superficie di mq. 4.767 circa);
- zona 32 sud (codice 32A, superficie di mq. 3.210 circa);
- spazi nel magazzino "T2" (codice T2INTERNO, superficie di mq 6.000 circa);
- aree "T2 lato A" (codice T2LATO A, superficie di mq.393 circa);
- aree "T2 lato B" (codice T2LATO B, superficie di mq. 341 circa);
- aree "T2 lato C" (codice T2LATO C, superficie di mq. 608 circa);
- piazzale lato sud magazzino "T1" (codice T1A, superficie di mq 3.000 circa);
- triangolo a levante del magazzino "T1" (codice T1B superficie di mq. 165 circa).
- zona adiacente al magazzino T4 lato nord_ciminiera_ (codici CMA e CMB, superficie complessiva di mq. 788 circa);
- piazzale Priamar (codici PRA e PRB, superficie complessiva di mq. 10.361 circa);
- terrapieno sud (codici da TPA a TPS, superficie complessiva di mq. 28.268 circa);
- aree ex Sparano (codice SPA superficie di mq. 615 circa);
- ex sopraelevata portuale (codice SOA, superficie di mq. 3.679 circa).
- zona adiacente fascio binario fronte multipiano (codice FMA, superficie di mq. 1.860 circa);
- triangolo area ex SFAT (codice SFA superficie di mq. 305 circa).

Bacino di Vado Ligure:

- aree retrostanti Scassa Nord (codice SCNA, superficie di mq. 1655 circa);
- piazzale Nord (codice FOA, superficie di mq. 9.595 circa).

Potrà essere richiesto l'utilizzo degli spazi pubblici residuali, non espressamente individuati nelle planimetrie di cui sopra, con applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 12, salvo che non ricorrono i casi di cui all'articolo 7.

Articolo 3 Principi e criteri generali

La disciplina degli accosti del porto di Savona - Vado Ligure è regolata con ordinanza dell'Autorità Marittima.

Le imprese terminaliste che detengono banchine in concessione devono, di regola, operare presso le proprie banchine; tutte le altre imprese devono, di regola, operare presso le banchine pubbliche.

Tuttavia, in considerazione delle ridotte dimensioni del comparto portuale, al fine di ottimizzare l'utilizzo di aree e banchine, l'Autorità può autorizzare le imprese terminaliste ad operare presso le banchine pubbliche, qualora presso quelle assentite in concessione siano già ormeggiate navi impegnate in operazioni commerciali.

Analogamente, nel caso non sia possibile l'ormeggio ad una banchina pubblica, l'Autorità Marittima, previo assenso del concessionario e nulla osta dell'Autorità, assegnerà l'accosto ad una banchina in concessione alla nave che opera presso l'impresa non concessionaria.

Ai sensi della vigente ordinanza dell'Autorità Marittima in materia di accosti, all'interno del bacino portuale di Savona - Vado Ligure non è consentito l'ormeggio di unità da diporto. In via eccezionale, l'ormeggio e la sosta temporanea di unità da diporto agli accosti non assentiti in concessione all'interno dei bacini portuali è autorizzato dall'Autorità Marittima, sentita l'Autorità, ad imbarcazioni di passaggio e con necessità impellenti per eventuali interventi a bordo o per motivi dimensionali e di pescaggio delle unità di diporto.

Articolo 4

Autorizzazione all'occupazione delle banchine e degli spazi pubblici

L'Autorità su istanza di parte può autorizzare, stabilendone di volta in volta modalità, prescrizioni e durata, l'occupazione delle banchine, delle aree retrostanti e degli spazi pubblici per l'effettuazione delle operazioni portuali e per le altre finalità riflettenti direttamente il funzionamento del porto, di cui al precedente articolo 2.

Le zone assentite devono sempre essere mantenute pulite, anche mediante l'utilizzo di spazzatrici meccaniche, e restituite libere da impedimenti ed oggetti di qualsiasi natura e in condizioni di completa pulizia al termine dell'utilizzo.

A giudizio insindacabile dell'Autorità, per esigenze operative o di natura pubblica, le autorizzazioni possono essere revocate prima delle scadenze previste.

L'Autorità può altresì autorizzare l'utilizzo delle banchine e degli spazi pubblici da parte dei mezzi di Stato nonché dei mezzi utilizzati per servizi tecnico-nautici previa richiesta all'indirizzo giessepi@porto.sv.it.

Articolo 5

Richieste di utilizzo delle banchine e degli spazi

Le richieste di occupazione delle banchine (pubbliche o in concessione a terzi) ai soli fini dell'esercizio di operazioni portuali, e delle aree pubbliche, devono essere inoltrate all'Autorità per via telematica all'indirizzo e-mail giessepi@porto.sv.it, con 24 ore di anticipo rispetto all'inizio previsto delle operazioni.

Le richieste, in regola con l'imposta di bollo, dovranno essere complete di tutte le informazioni di seguito elencate:

a.) richiesta di occupazione di banchina:

- dati anagrafici impresa;
- dati anagrafici agenzia raccomandataria;
- indicazione della banchina prescelta;
- eventuale impresa terza, concessionaria della banchina;
- nome e lunghezza della nave;
- date previste di arrivo e partenza;
- tipologia e quantitativo della merce;
- indicazione puntuale del tempo di occupazione degli spazi per la sosta temporanea della merce;
- nominativo e recapito telefonico del responsabile operativo dell'impresa.

b.) richiesta di occupazione di area pubblica:

- dati anagrafici impresa;
- indicazione della zona prescelta;
- tipologia e quantitativo della merce;
- durata prevista del deposito;
- nominativo e recapito telefonico del responsabile operativo.

Articolo 6 Sosta prolungata

In casi particolari e salvo diversa disposizione dell'Autorità Marittima, l'Autorità potrà consentire l'utilizzo della banchina scassa Nord di Porto Vado per l'ormeggio di navi mercantili in sosta prolungata (inoperosi) per un periodo massimo di sei mesi eventualmente rinnovabili.

Resta inteso che tale sosta potrà essere consentita se la banchina di che trattasi non sarà interessata da operazioni portuali e/o servizi tecnico-nautici, che avranno la precedenza.

L'Autorità Marittima potrà ordinare l'allontanamento delle navi in sosta, senza preavviso, in caso di emergenza; l'Autorità Portuale potrà ordinarne l'allontanamento, con un preavviso di cinque giorni, nel caso in cui le aree fossero necessarie per operazioni portuali e/o servizi tecnico-nautici.

Per tali soste prolungate sarà applicato, in deroga a quanto previsto al successivo articolo 10, un canone di **euro 2,50 (due/50)** al giorno.

L'utilizzo della banchina per l'ormeggio di navi mercantili in sosta prolungata (inoperosi) al Molo Sopraflutti di Savona, area non destinata allo svolgimento di operazioni commerciali, è subordinato al giudizio dell'Autorità Marittima, in considerazione della individuazione di detta area come "luogo di rifugio".

Qualora a giudizio dell'Autorità Marittima non sia possibile effettuare la sosta di navi sequestrate in rada, l'eventuale utilizzo delle banchine pubbliche sarà valutato di volta in volta con la stessa Autorità Marittima, tenendo conto che l'occupazione di detti spazi comporta la sottrazione di aree destinate all'operatività portuale.

Articolo 7 Casi particolari

In considerazione della particolare tipologia del servizio, strettamente correlato ai volumi del traffico crocieristico, può essere autorizzata nell'ambito del bacino portuale di Savona, in aree pubbliche non utilizzate per operazioni portuali, il deposito temporaneo delle autovetture dei crocieristi in partenza da Savona, con applicazione del canone previsto al successivo articolo 12. In tale caso, la relativa richiesta potrà essere formalizzata direttamente dal soggetto al quale è stata affidata dalla società terminalista la movimentazione di tali autovetture, purché sia sottoscritta altresì dalla società terminalista stessa.

Per far fronte ad esigenze temporanee, i cantieri nautici operanti nell'ambito del bacino portuale di Savona potranno richiedere l'utilizzo di aree pubbliche non utilizzate per operazioni portuali. Per tale utilizzo sarà applicato il canone di **0,21 euro/mq al giorno**.

Analogamente, per far fronte ad esigenze temporanee, i concessionari di aree demaniali marittime ex articolo 36 del codice della navigazione potranno richiedere l'utilizzo di aree pubbliche non utilizzate per operazioni portuali al fine di depositare attrezzature correlate allo svolgimento della propria attività. Per tale utilizzo sarà applicato il canone di **0,21 euro/mq al giorno**.

L'utilizzo delle banchine per attività di bunkeraggio via terra a mezzo autobotti potrà essere autorizzato, previa determinazione dell'Autorità Marittima per gli aspetti di competenza, a servizio di operazioni portuali e servizi tecnico-nautici e, solo

eccezionalmente, a favore di imbarcazioni da diporto. L'importo a carico di chi richiede l'operazione di bunkeraggio ammonta a **euro 30,00** per ciascuna imbarcazione.

L'utilizzo delle banchine da parte di mezzi e imbarcazioni da lavoro per attività correlate a certificazioni, collaudi e altri adempimenti previsti dalla legge potrà essere autorizzato previa determinazione dell'Autorità Marittima per gli aspetti di competenza. L'importo a carico di chi richiede l'uso delle banchine per tali attività ammonta a **euro 30,00** al giorno per ciascuna imbarcazione/mezzo.

I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente mediante applicazione dell'indice ISTAT, fornito dal Ministero dei Trasporti e calcolato sulla base della media degli indici per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Articolo 8

Prescrizioni tecnico-operative da osservare nell'utilizzo di aree e banchine

L'utilizzazione delle aree e delle banchine deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché delle altre prescrizioni emanate dalle singole Amministrazioni competenti.

Articolo 9

Responsabilità

L'impresa è direttamente responsabile verso l'Autorità di Savona dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento e in particolare di cui al precedente articolo 8, nonché di tutti gli obblighi e prescrizioni che saranno impartiti nel provvedimento autorizzativo.

L'impresa risponde nei confronti dei terzi di qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose (ivi compresi spazi pubblici e merci ivi depositate), obbligandosi pertanto a manlevare e tenere indenne l'Autorità di Savona da ogni azione proposta da terzi nei confronti di quest'ultima.

La responsabilità per danni recati alle banchine e/o ai loro arredi, ai piazzali, alle strutture o a soggetti terzi resta pertanto a totale carico dell'impresa utilizzatrice del bene demaniale.

L'Autorità di Savona è altresì tenuta indenne da ogni azione da chiunque intentata per danni derivanti dalla sospensione dell'attività svolta, che dovesse essere eventualmente ordinata dalle competenti Autorità.

Articolo 10

Canoni per l'utilizzo di banchine pubbliche per lo svolgimento di operazioni portuali

L'utilizzo di una banchina pubblica per lo svolgimento di operazioni portuali comporta, a carico dell'impresa autorizzata, il versamento all'Autorità di un canone giornaliero così calcolato:

- navi di lunghezza sino a 100 ml **euro 171,00**
- navi di lunghezza compresa tra 100 e 150 ml **euro 228,00**
- navi di lunghezza compresa tra 150 e 200 ml **euro 285,00**
- navi di lunghezza oltre 200 ml **euro 342,00**

L'area di retrobanchina a disposizione dell'impresa per l'effettuazione delle operazioni di sbarco/imbarco ha un'estensione pari alla lunghezza della nave ed una profondità di 25 metri.

I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente mediante applicazione dell'indice ISTAT, fornito dal Ministero dei Trasporti e calcolato sulla base della media degli indici per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e per i corrispondenti

valori per il mercato all'ingrosso.

Il presente articolo non si applica in caso di *shifting* temporaneo di navi su banchine pubbliche per ragioni operative senza svolgimento su tali banchine di operazioni portuali.

Articolo 11 **Canoni e modalità di utilizzo della banchine in concessione**

L'utilizzo delle banchine in concessione, da parte d'impresе diverse dal concessionario, comporta, a carico delle stesse, il versamento al concessionario stesso, di un canone corrispondente a quello stabilito dal precedente articolo 10.

Il canone non verrà corrisposto nel caso di inoperosità della nave nei giorni festivi o per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'impresa utilizzatrice.

Nel caso in cui la lunghezza del fronte di accosto imponga necessariamente da parte di nave all'ormeggio l'occupazione della banchina pubblica e di una porzione di quella adiacente in concessione o viceversa, l'utilizzatore è tenuto a corrispondere il canone previsto per la banchina interamente occupata, sia essa pubblica o in concessione, mentre nulla è dovuto per la parte residuale.

Articolo 12 **Canoni per l'utilizzo di spazi portuali pubblici**

I canoni relativi all'occupazione dei piazzali pubblici per il deposito di merci varie in colli, alla rinfusa e rotabili, relativamente ad attività svolte in applicazione della legge 84/1994, si articolano secondo le modalità riportate nel seguente prospetto:

<i>Piazzale/Retrobanchina</i>	<i>Importo</i>
Zona 12, 13, 30, 32 sud, Zona adiacente fascio binario fronte multipiano	0,021 euro /mq al giorno
Zona T4 nord_ lato ciminiera_ ed aree attigue, Piazzale Priamar, Terrapieno Sud, ex sopraelevata portuale	0,015 euro /mq al giorno
Magazzino pubblico T1/T2	0,035 euro /mq al giorno

Gli importi sono determinati applicando gli stessi criteri e correttivi stabiliti per le concessioni demaniali marittime rilasciate ai terminalisti ex articolo 18 legge 84/1994.

Il canone a carico dell'impresa viene determinato in funzione dell'ampiezza e della durata del deposito.

L'applicazione del canone riguarda anche la sosta di rotabili in attesa d'imbarco e/o appena sbarcati, stazionanti in aree pubbliche, qualora tale sosta ecceda il periodo di franchigia definito al precedente articolo 1.

I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente mediante applicazione dell'indice ISTAT, fornito dal Ministero dei Trasporti e calcolato sulla base della media degli indici per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Articolo 13

Canoni per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto all'interno dei bacini portuali

La fatturazione per l'accosto presso banchine pubbliche di imbarcazioni da diporto in transito è a cura dall'Ufficio Spazi Portuali dell'Autorità. L'importo giornaliero a carico del richiedente è fissato in **euro 30,00** giornalieri per i primi due giorni.

Dal terzo e sino al decimo giorno (compresi) l'importo sarà di **euro 300,00** giornalieri. Eventuali richieste di ormeggio eccedente il decimo giorno dovranno essere debitamente motivate e potranno essere autorizzate in via del tutto eccezionale, con applicazione del canone di ormeggio di **euro 500,00** giornalieri.

Comunque l'ormeggio non potrà eccedere, in alcun caso, i venti giorni complessivi.

In deroga a quanto sopra, alle imbarcazioni da diporto in ormeggio all'interno dei bacini portuali in quanto soggette a manutenzione cantieristica sarà applicato per tutto il primo mese il canone di **euro 30,00** giornalieri.

In seguito, per il resto della sosta, tale canone sarà dimezzato e ammonterà pertanto a **euro 15,00** giornalieri.

I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente mediante applicazione dell'indice ISTAT, fornito dal Ministero dei Trasporti e calcolato sulla base della media degli indici per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Articolo 14

Riscossione dei canoni

L'Autorità emette ogni mese avvisi di riscossione a carico delle imprese che hanno utilizzato nel corso del mese precedente banchine e/o aree pubbliche.

L'avviso di riscossione comprende, oltre al canone per l'utilizzo di banchine e/o aree pubbliche, l'importo dell'imposta di bollo relativa al provvedimento autorizzativo emanato. Il destinatario dell'avviso di riscossione deve corrispondere l'importo dovuto entro trenta giorni; scaduto tale termine, l'Autorità potrà procedere al recupero degli importi dovuti.

Articolo 15

Atterraggio/decollo di elicotteri su/da banchina/area pubblica

Le aree pubbliche del bacino portuale di Savona utilizzabili per atterraggio/decollo degli elicotteri sono, in via del tutto eccezionale e previo accertamento del pilota, le seguenti:

- piazzale zona 12;
- piazzale zona 13;
- piazzale di ponente al Magazzino T4.

Il canone per atterraggio, sosta (durata non superiore alle 6 ore) e decollo è fissato in **euro 250,00**. Il suddetto canone sarà aggiornato annualmente mediante applicazione dell'indice ISTAT, fornito dal Ministero dei Trasporti e calcolato sulla base della media degli indici per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Le richieste, complete di tutte le informazioni relative l'aeromobile, l'equipaggio ed il volo, dovranno essere inoltrate all'Autorità, via mail all'indirizzo giessepi@porto.sv.it, o via fax al n. 019/8554365, ed ai seguenti Enti/Autorità:

- Direzione Aeroportuale di Genova;
- U.O.C. di Genova;
- Circostrizione Doganale di Savona;
- Polizia di Stato-Ufficio di Frontiera Marittima di Savona;
- Autorità Marittima di Savona;
- Comando Guardia di Finanza di Savona.

Articolo 16

Deposito cauzionale

I richiedenti devono costituire apposito deposito cauzionale in numerario ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia di tutti gli obblighi conseguenti all'occupazione e l'utilizzo delle banchine e degli spazi pubblici, per un importo non inferiore alla metà dei canoni versati nell'anno precedente a fronte dell'utilizzo di spazi portuali pubblici oppure, in caso di primo utilizzo, per l'importo determinato dall'Autorità in relazione ai tempi e ai traffici correlati.

Articolo 17

Deroghe

L'Autorità si riserva, in qualunque momento, per particolari ed eccezionali situazioni operative, la facoltà di derogare, con provvedimento dirigenziale, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 18

Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutti i precedenti regolamenti e decreti dell'Autorità riguardanti espressamente l'argomento di che trattasi.

Articolo 19

Sanzioni

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare le procedure e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1163, 1164 e 1165 del Codice della Navigazione.